



CONFINDUSTRIA
Bari e Barletta-Andria-Trani
Giovani Imprenditori

REGOLAMENTO

Regolamento approvato Assemblea 15 settembre 2022

SOMMARIO

TITOLO PRIMO	Pag. 4
<u>COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI</u>	4
Art. 1– Costituzione	4
Art. 2 – Scopi	4
Art. 3 – Attività	4
Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori.....	5
 TITOLO SECONDO	
<u>COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI</u>	5
Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza	5
Art. 6 – Modalità di ammissione	5
Art. 7 – Quota associativa	6
Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza	6
 TITOLO TERZO	
<u>ORGANI</u>	6
Art. 9 – Elencazione	6
Sezione I – ASSEMBLEA	6
Art. 10 – Convocazione e validità	6
Art. 11 – Attribuzioni	7
Art. 12 – Modalità di votazione	8
Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO	8
Art. 13 – Composizione	8
Art. 14 – Modalità di candidatura	8
Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio	8
Art. 16 – Convocazione e validità delle riunioni	9
Art. 17 – Attribuzioni	9
Art. 18 – Dimissioni e decadenza	10
Art. 19 – Commissione Elettorale	10

Sezione III – PRESIDENZA	11
Art. 20 – Modalità di elezione e durata in carica del Presidente	11
Art. 21 – Presidente	12
Art. 22 – Vice Presidenti	12
Sezione IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE	13
Art. 23 – Disposizioni generali e incompatibilità	13
 TITOLO QUARTO	
<u>GESTIONE</u>	13
Art. 24 – Segreteria	13
Art. 25 – Tesoriere	14
 TITOLO QUINTO	
<u>DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE</u>	14
Art. 26 – Scioglimento del Gruppo	14
Art. 27 – Modifiche del Regolamento	14
Art. 28 – Rinvio allo Statuto della Confindustria Bari e Bat delle controversie	14
Art. 29 – Disposizione transitoria	14

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art.1- Costituzione

Nell'ambito della Confindustria della Territoriale di Bari e Barletta-Andria-Trani e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 17 dello Statuto di Confindustria Bari e Bat. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Art. 2- Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto della Confindustria di Bari e Barletta-Andria-Trani, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e a modelli innovativi di business;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita della Confindustria e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Art. 3 – Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività della Confindustria e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a Confindustria Bari e Bat.

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza

1. L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

2. Per ciascuna azienda iscritta a Confindustria di Bari e Barletta-Andria-Trani, possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che appartengono alle seguenti categorie:

- il titolare, il legale rappresentante, il delegato del titolare (delegato formalmente e scelto tra i procuratori generali ad negotia), i membri del CdA, i Direttori Generali, gli amministratori, gli institori, i Dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale. Ammessi altresì i Quadri con ruolo strategico nell'impresa (in quest'ultimo caso l'adesione deve essere controfirmata dall'azienda di appartenenza)

- I figli del titolare sono ammessi con diritto di elettorato attivo e passivo se possono dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all'interno dell'attività aziendale. Sono ammessi anche i figli di titolari che siano partecipi dell'attività aziendale ma con diritto limitato al solo elettorato attivo.

3. E' limitato a due componenti espressione di una stessa impresa il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo.

4. Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a 6 mesi, nonché altri soggetti imprenditoriali purché rientranti nel perimetro associativo di Confindustria e con funzioni meramente consultive o per finalità inerenti il marketing associativo. Per tali soggetti è inderogabilmente escluso il diritto di elettorato attivo e passivo, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri della Confindustria Bari e Bat.

Art. 7 – Quota associativa

E' facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione

L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste) di almeno tre anni;
- per espulsione deliberata dai Probiviri di Confindustria Bari e Bat su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio direttivo, previa comunicazione del Presidente.

TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 9 – Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

Sezione I - ASSEMBLEA

Art.10 – Convocazione e validità

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, con variabilità temporale raccordata alle priorità contingenti della vita associativa - fatta eccezione per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti che deve necessariamente rispettare la scadenza del mandato-, ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea è ordinaria quando è convocata per tutti gli eventuali adempimenti organizzativi, è straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno venti giorni mediante comunicazione scritta - anche via posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro venti giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

3. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo. La regolarizzazione contributiva delle quote può avvenire fino al momento dell'apertura dei lavori assembleari.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

4. Il voto è capitaro: ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto. Non è ammesso in nessun caso il voto per delega. Gli iscritti da meno di un anno non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) Determinare nell'ultima riunione ordinaria precedente al rinnovo degli organi, il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente.
- c) Eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti dallo stesso indicati da un minimo di uno ad un massimo di quattro.
- d) Eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo .
- e) Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo.
- f) Approvare il Bilancio, o rendiconto economico.
- g) Determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative.
- h) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche.
- i) Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, direttiva che deve essere successivamente ratificata dal Consiglio generale di Confindustria Bari e Bat.
- j) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10.

Art. 12 - Modalità di votazione

1. Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato. Gli iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.
2. Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere h) e i) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 – Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo, dai Vice Presidenti e da un numero minimo di quattro componenti eletti dall'Assemblea.
Il numero complessivo del Consiglio Direttivo non deve superare i venti componenti.
2. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono successivamente rieleggibili per un ulteriore mandato.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.
4. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate, in maniera permanente o meno, dal Presidente.

Art. 14 – Modalità di candidatura

1. Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via posta elettronica accettata – almeno trenta giorni prima della Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.
2. Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo che abbiano i seguenti requisiti:
 - essere in regola con il pagamento della quota associativa al Gruppo Giovani e con la quota associativa aziendale a Confindustria Bari-Bat;
 - aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea e che non compiano più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione.
3. Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi. Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungano il numero previsto, il Presidente – all'apertura dell'Assemblea elettiva - sollecita i convenuti ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature. Ove ciò non accada, si procede in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute.

Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio

1. La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

2. Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

3. I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

4. Non possono essere eletti al Consiglio Direttivo due associati in rappresentanza della stessa azienda. In caso di duplice elezione si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto - anche posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età. 3. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza, in circostanze eccezionali e solo qualora tale possibilità sia stata espressamente prevista in sede di convocazione.

Tale possibilità è inderogabilmente esclusa per le riunioni che possono prevedere votazioni a scrutinio segreto.

5. Il voto non è delegabile.

Art. 17 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo.
- b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.
- c) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria Bari e Bat, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni.
- d) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;

- e) Nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.
- f) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5.
- g) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.
- h) Deliberare la sostituzione, su proposta del Presidente, di un Vicepresidente in caso di decadenza o dimissioni
- i) Deliberare la cooptazione, su proposta del Presidente, di un Consigliere del Direttivo in caso di decadenza o dimissioni
- j) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri di Confindustria Bari e Bat
- k) Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui al successivo art. 19.
- l) Nominare e revocare il Tesoriere, su proposta del Presidente del Gruppo.

Art. 18 – Dimissioni e decadenza

1. Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera c) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
2. I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.
3. In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, il Presidente proporrà un candidato da cooptare che dovrà essere approvato con maggioranza dei due terzi da parte del Consiglio Direttivo. In mancanza del voto positivo da parte del Consiglio Direttivo, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.
4. In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.
5. In caso di decadenza o dimissioni di un Vicepresidente, questo verrà sostituito in Consiglio direttivo e non in Assemblea.

Art. 19 – Commissione Elettorale

1. La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.
2. La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:
 - accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento.
 - sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;

- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di Confindustria Bari e Bat.

3. I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

SEZIONE III – PRESIDENZA

Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

1. Costituiscono requisiti minimi ed inderogabili per l'accesso alla carica di Presidente:

- a) Iscrizione di almeno due anni al gruppo maturata alla data dell'Assemblea;
- b) Non compimento di più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione;
- c) possesso nell'azienda di appartenenza di una responsabilità di gestione aziendale di grado rilevante, come previsto dal Capo III del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria per l'accesso alle cariche direttive;
- d) Regolare inquadramento secondo le disposizioni dell'art. 7 Capo II del Regolamento Unico per il Sistema.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente comunica l'avvio delle procedure di rinnovo cariche, La comunicazione deve contenere:

- la data di convocazione dell'Assemblea elettiva;
- l'invito a presentare le candidature alla carica di Presidente del Gruppo, corredate da relativo Programma e indicazione dei nominativi dei Vicepresidenti;
- l'invito a presentare le candidature alla carica di membri del Consiglio Direttivo che devono essere trasmesse alla Segreteria del Gruppo non meno di trenta giorni dalla data dell'Assemblea

2. La Commissione Elettorale, di cui al successivo art.19, verrà nominata da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dopo la comunicazione del Presidente di avvio delle procedure di rinnovo delle cariche.

3. La Segreteria del Gruppo deve:

- trasmettere alla Commissione Elettorale le candidature alla carica di Presidente, Vicepresidenti e membri del Consiglio Direttivo, per le competenti verifiche;
- provvedere a comunicare, entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, via posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute alla carica di Presidente del Gruppo - unitamente ai rispettivi programmi e indicazione dei nominativi dei Vicepresidenti- e delle candidature alla carica di membri del Consiglio Direttivo.
- provvedere, in conformità con le disposizioni del Regolamento Nazionale dei Giovani Imprenditori, di norma 15 giorni prima dell'elezione, a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri Nazionale – per il tramite della Segreteria Nazionale – la documentazione relativa alle candidature per la carica di Presidente del Gruppo, inclusa la documentazione aziendale, l'attestazione di inquadramento dell'impresa di appartenenza, l'autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il parere dei probiviri dell'Associazione.

4. Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e Presidente è eletto con la maggioranza di presenti.

5. Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

E' inderogabilmente vietata ogni ipotesi di proroga.

In caso di cessazione anticipata del mandato - per dimissioni o per impedimento definitivo - il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente vicario permanente, in caso di nomina, o in alternativa dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l'età, che assumerà la carica di Presidente facente funzione. L'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi entro i quattro mesi successivi e il Presidente eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

6. Qualifica di Past President è attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi di Confindustria Bari e Bat;
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni alla Confindustria;
- propone al Consiglio Direttivo le eventuali nomine del Tesoriere, dei Consiglieri Incaricati e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria Bari e Bat.
- propone al Consiglio Direttivo la sostituzione di un Vicepresidente o di un Consigliere (in caso di dimissioni o decadenza), degli eventuali Consiglieri Incaricati, Tesoriere e rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria Bari e Bat;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti.

Art. 22 - Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sono eletti dall'assemblea insieme al Presidente, in numero variabile fino a quattro.

2. I Vicepresidenti durano in carica quattro anni e sono successivamente rieleggibili per un ulteriore mandato.
3. Ai Vicepresidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente; possono costituire Commissioni con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.
4. Il Presidente ha la possibilità di indicare un Vicepresidente vicario permanente; in caso contrario, il Vicepresidente più anziano di età assume la reggenza in presenza di dimissioni o altro impedimento, temporaneo o permanente, del Presidente.
5. In caso di dimissioni o di impedimento di un Vicepresidente, è comunque competenza del Consiglio Direttivo la relativa sostituzione, su proposta del Presidente.
6. I Vicepresidenti decadono insieme al Presidente che li ha proposti, fatto salvo il Vicepresidente facente funzioni (Vicario o più anziano di età)

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO

GESTIONE

Art. 24 – Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede Confindustria Bari e Bat con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che

sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Art. 25 – Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sovrintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere dura in carica quattro anni e non è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 26 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera i, e dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 27 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell'organo direttivo competente di Confindustria Bari e Bat.

Art. 28 – Rinvio allo Statuto di Confindustria Bari e Bat

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Unico, si fa riferimento alla normativa confederale, al Regolamento Nazionale dei Giovani Imprenditori oltre che al Regolamento Unico di Sistema e alle norme contenute nello Statuto dell'Associazione di appartenenza del Gruppo Territoriale.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri di Confindustria Bari e Bat.

Art. 29 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente di Confindustria di Bari e Barletta-Andria-Trani. Con riferimento al prolungamento del mandato presidenziale di cui all'art. 20 la disposizione si

applica al mandato in corso con conseguente prolungamento della durata della Presidenza e del Consiglio direttivo in corso. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprano cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso. I requisiti di età e di inquadramento si applicheranno quindi solo dal mandato successivo a quello della approvazione del nuovo Regolamento.